



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello Sindaco	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGIO Clotilde	X	
5.	BERTOLA Matteo	X	
6.	CALCAGNO Giacomo	X	
7.	GANDOLFO Luciano		X
8.	GARAVENTA Silvia	X	
9.	GIORDANA Mattia	X	
10.	GIORGIS Claudia	X	
11.	LONGO Tiziana Claudia	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PETTAVINO Alberto	X	
14.	SELIAK Giorgia	X	
15.	SENESI Petra	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca	X	

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, GIORDANO Anna, GORSINO Roberto, MULASSANO Filippo.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i. è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 L. 147/2013 stabilisce che: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e confermata dall'art. 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011;

Visto che l'art. 1 comma 677 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Valutata l'opportunità di intervenire sulle norme del Regolamento Comunale per la disciplina della Tari per modificare alcune specifiche previsioni, anche in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta;

Viste la Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif del 29.7.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” e relativo allegato TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) e la Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM del 20.1.2026 recante l'”Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'1.1.2026”;

Considerato che il bonus sociale TARI rappresenta un'estensione del sistema di protezione sociale già introdotto nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato regolati da ARERA per la tutela delle fasce economicamente più svantaggiate della popolazione, ed è finanziato dalla nuova componente perequativa *UR3* a carico di tutti gli utenti, domestici e non, del servizio integrato di gestione dei rifiuti, su scala nazionale;

Dato atto che i dati necessari per riconoscere ai cittadini il cd. *bonus* sociale relativo alla TARI 2026 saranno disponibili ed il bonus potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal 2027;

Ritenuto di prevedere, per garantire agli utenti domestici l'accesso alle agevolazioni tributarie nonostante lo scostamento di un anno nel riconoscimento nell'applicazione del bonus sociale rifiuti,

una specifica riduzione per il solo anno 2026 pari al 50 per cento della tariffa e quindi di intervenire sull'art. 24 del regolamento avente ad oggetto le "Riduzioni per le utenze domestiche";

Tenuto conto, infatti, che l'ente deve comunque procedere anche con l'elaborazione sia delle tariffe sia degli avvisi di pagamento per l'anno 2026, riconoscendo il bonus sociale entro il 30.6.2026, come attualmente previsto da ARERA;

Evidenziato che le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale TARI per l'anno 2025 sono intervenute solo nel corso del 2026, con evidenti criticità nella gestione dell'agevolazione in capo agli enti;

Reso che, se necessario, si interverrà nuovamente sul regolamento oggetto del presente provvedimento, qualora i termini di legge vengano prorogati con idoneo disposto normativo, non pubblicato alla data di redazione del provvedimento;

Richiamati:

- l'art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1 comma 767 L. 160/2019 ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI e con le Deliberazioni di ARERA;

Richiamati:

- la L. 166/2025 (Legge di Bilancio 2026);
- la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024);
- la L. 111/2023 (Legge Delega riforma riscossione) ed i decreti legislativi attuativi della medesima;
- la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022;
- il D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), convertito in L. 215/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Legge cd. *Circular Economy*);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- La L. 166/2016 (Legge Gadda);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- Visto il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta della competente 1^a Commissione Consiliare in data 22.4.2026

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche	Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
1. <i>Abrogato.</i>	1. <i>Abrogato.</i>
2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta	2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta

differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1 comma 658 L. 147/2013; il costo delle riduzioni previste dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:

- a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018;
- b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".

4. La riduzione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale; la riduzione è efficace, anche per le annualità successive, dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori.

5. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze condotte da unico occupante portatore di handicap: riduzione del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è riconosciuta nella misura del 70 per cento per le invalidità accertate pari o superiori al 50 per cento;

differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1 comma 658 L. 147/2013; il costo delle riduzioni previste dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

3. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:

- a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018;
- b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo".

4. La riduzione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale; la riduzione è efficace, anche per le annualità successive, dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori.

5. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze condotte da unico occupante portatore di handicap: riduzione del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è riconosciuta nella misura del 70 per cento per le invalidità accertate pari o superiori al 50 per cento;

<p>b) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per nuclei familiari ove risieda un componente con invalidità accertata pari al 100 per cento: riduzione del 20 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>c) abitazione già di residenza e relative pertinenze possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza presso una struttura residenziale sanitaria e/o sociale pubblica o privata, o comunque presso un istituto di ricovero o sanitario, e che non risultino locate, né concesse in comodato né comunque utilizzate da terzi: riduzione del 70 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>d) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 9.530,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile (<u>di cui il 25 per cento a titolo di bonus sociale rifiuti</u>, previsto al comma 7 del presente articolo);</p> <p>e) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, compreso</p>	<p>b) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per nuclei familiari ove risieda un componente con invalidità accertata pari al 100 per cento: riduzione del 20 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>c) abitazione già di residenza e relative pertinenze possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza presso una struttura residenziale sanitaria e/o sociale pubblica o privata, o comunque presso un istituto di ricovero o sanitario, e che non risultino locate, né concesse in comodato né comunque utilizzate da terzi: riduzione del 70 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>d) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sino ad € 10.000,00: riduzione del 50 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per il solo anno 2026;</p> <p>e) Abrogata;</p> <p>f) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile.</p> <p>g) civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel</p>
---	--

<p>tra € 9.530,01 e sino ad € 10.000,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile;</p> <p>f) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile.</p> <p>g) civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo decorrente dall'acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino: riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall'acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell'acquisto in capo all'acquirente.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione all'Ufficio Tributi di specifica istanza, tramite i modelli messi a disposizione dall'Ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, corredata da idonea documentazione.</p> <p>7. L'art. 57 <i>bis</i> D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate</p>	<p>nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo decorrente dall'acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino: riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall'acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell'acquisto in capo all'acquirente.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione all'Ufficio Tributi di specifica istanza, tramite i modelli messi a disposizione dall'Ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, corredata da idonea documentazione.</p> <p>7. L'art. 57 <i>bis</i> D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI, è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti dal 2026 è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità, non risulti superiore ad €</p>
---	---

<p>l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI (<u>già compresa nell'agevolazione di cui al comma 5 lettera d)</u>), è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) dall'1.1.2025 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità, non risulti superiore ad € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.</p> <p>8. Qualora l'entrata in vigore del bonus sociale rifiuti dovesse essere posticipata ad annualità successive, si conferma la riduzione del 55 per cento per un'unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e producano specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00.</p> <p>9. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.</p> <p>10. Restano valide le dichiarazioni già presentate</p>	<p>9.796,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.</p> <p>8. Abrogato.</p> <p>9. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.</p> <p>10. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.</p> <p>11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>
---	---

ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.	
---	--

11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	
--	--

3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le disposizioni del Regolamento in oggetto si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo successivi interventi di legge o di ARERA che modifichino quanto attualmente indicato nel presente provvedimento;
5. di dare atto che se necessario, si interverrà nuovamente sul regolamento oggetto del presente provvedimento, qualora i termini di legge vengano prorogati con idoneo disposto normativo, non pubblicato alla data di redazione del provvedimento;
6. di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale;
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato *sub* 1.

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) trattandosi di atto propedeutico alla corretta gestione delle tariffe, delle utenze e del tributo in capo al competente Ufficio Tributi.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

INTERVENGONO: i consiglieri CALCAGNO Giacomo, AMBROGIO Clotilde, OCCELLI Maurizio Michele, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca e la responsabile dell'ufficio tributi dott.ssa DI MEO Francesca.

Si dà atto che entra nell'aula il consigliere GANDOLFO Luciano (16+1)=17

Si dà atto che escono dall'aula gli assessori BRIZIO Federica, MULASSANO Filippo

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 17 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, SENESI Petra, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca)

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche 1. <i>Abrogato.</i> 2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,	Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche 1. <i>Abrogato.</i> 2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come

<p>come previsto dall'art. 1 comma 658 L. 147/2013; il costo delle riduzioni previste dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.</p> <p>3. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018; b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo". <p>4. La riduzione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale; la riduzione è efficace, anche per le annualità successive, dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori.</p> <p>5. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze condotte da unico occupante portatore di handicap: riduzione del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è riconosciuta nella misura del 70 per cento per le invalidità accertate pari o superiori al 50 per cento; b) unica utenza domestica destinata ad 	<p>previsto dall'art. 1 comma 658 L. 147/2013; il costo delle riduzioni previste dal presente comma determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.</p> <p>3. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al 5 per cento della tariffa per le abitazioni site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018; b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo". <p>4. La riduzione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale; la riduzione è efficace, anche per le annualità successive, dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori.</p> <p>5. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze condotte da unico occupante portatore di handicap: riduzione del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è riconosciuta nella misura del 70 per cento per le invalidità accertate pari o superiori al 50 per cento; b) unica utenza domestica destinata ad
---	--

<p>abitazione di residenza e relative pertinenze per nuclei familiari ove risieda un componente con invalidità accertata pari al 100 per cento: riduzione del 20 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>c)abitazione già di residenza e relative pertinenze possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza presso una struttura residenziale sanitaria e/o sociale pubblica o privata, o comunque presso un istituto di ricovero o sanitario, e che non risultino locate, né concesse in comodato né comunque utilizzate da terzi: riduzione del 70 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>d) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 9.530,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile (<u>di cui il 25 per cento a titolo di bonus sociale rifiuti</u>, previsto al comma 7 del presente articolo);</p> <p>e) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di</p>	<p>abitazione di residenza e relative pertinenze per nuclei familiari ove risieda un componente con invalidità accertata pari al 100 per cento: riduzione del 20 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>c)abitazione già di residenza e relative pertinenze possedute da unico occupante che abbia acquisito la residenza presso una struttura residenziale sanitaria e/o sociale pubblica o privata, o comunque presso un istituto di ricovero o sanitario, e che non risultino locate, né concesse in comodato né comunque utilizzate da terzi: riduzione del 70 per cento della quota fissa e della quota variabile;</p> <p>d) unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile, ovvero nei trenta giorni successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data, specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sino ad € 10.000,00: riduzione del 50 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per il solo anno 2026;</p> <p>e) Abrogata;</p> <p>f) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile.</p> <p>g) civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo</p>
--	---

<p>validità, compreso tra € 9.530,01 e sino ad € 10.000,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile;</p> <p>f) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile.</p> <p>g) civili abitazioni delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Savigliano computati nel nucleo familiare degli occupanti, che acquistino ed utilizzino pannolini lavabili per un periodo decorrente dall'acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino: riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall'acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell'acquisto in capo all'acquirente.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione all'Ufficio Tributi di specifica istanza, tramite i modelli messi a disposizione dall'Ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, corredata da idonea documentazione.</p> <p>7. L'art. 57 <i>bis</i> D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate</p>	<p>decorrente dall'acquisto di un kit completo e sino alla data massima del compimento dei due anni del bambino: riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa. La riduzione viene riconosciuta alle famiglie che siano in regola con il versamento delle somme dovute al Comune di Savigliano a titolo di entrate patrimoniali e tributarie, ed a seguito di apposita richiesta da presentarsi entro trenta giorni dall'acquisto del predetto kit ed alla quale allegare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o altro documento equipollente da cui risulti il dettaglio dell'acquisto in capo all'acquirente.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione all'Ufficio Tributi di specifica istanza, tramite i modelli messi a disposizione dall'Ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, corredata da idonea documentazione.</p> <p>7. L'art. 57 <i>bis</i> D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, prevede che l'ARERA assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI, è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti dal 2026 è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità, non risulti superiore ad € 9.796,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a</p>
--	--

l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate (cd. Bonus Sociale TARI). In base al DPCM n. 24/2025 il bonus sociale per i rifiuti, che consiste nella riduzione del 25 per cento della TARI (già compresa nell'agevolazione di cui al comma 5 lettera d)), è riconosciuto automaticamente (senza presentazione di domanda) dall'1.1.2025 agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE, in corso di validità, non risulti superiore ad € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

8. Qualora l'entrata in vigore del bonus sociale rifiuti dovesse essere posticipata ad annualità successive, si conferma la riduzione del 55 per cento per un'unica utenza domestica destinata ad abitazione di residenza e relative pertinenze per contribuenti che siano in possesso e producano specifica richiesta ed attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00.

9. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

10. Restano valide le dichiarazioni già presentate

carico.

8. **Abrogato.**

9. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

10. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ai fini della TARSU e della TARES, qualora non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo della dichiarazione.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le disposizioni del Regolamento in oggetto si applicano *ex lege* a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvo successivi interventi di legge o di ARERA che modifichino quanto attualmente indicato nel presente provvedimento;
5. di dare atto che se necessario, si interverrà nuovamente sul regolamento oggetto del presente provvedimento, qualora i termini di legge vengano prorogati con idoneo disposto normativo, non pubblicato alla data di redazione del provvedimento;
6. di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale;
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nelle sezioni dedicate, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato *sub* 1.

Successivamente, con voti favorevoli 17 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, SENESI Petra, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0 voti astenuti 0 palesemente espressi trattandosi di atto propedeutico alla corretta gestione delle tariffe, delle utenze e del tributo in capo al competente Ufficio Tributi., si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

Si dà atto che esce dall'aula PETTAVINO Alberto (17-1)=16

IL PRESIDENTE
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)